



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/553316

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N. 14 /Sospensione della circolazione su alcune strade nella Marina di Torre Suda.-

IL COMANDANTE

Visto:

- che l'Ing. Pierluigi CIARDO, per conto della ditta FRANCO srl con sede in Caprarica di Lecce, in data 03/04/2017 ha presentato per e.mail – Pec, richiesta per la chiusura al traffico di via Ionica-Lungomare nella Marina di Torre Suda (tratto Ponte di Piazza San Marco (canale della Volpe) e il piccolo porto di via Lungomare), per la realizzazione di tronchi fognari per conto dell'acquedotto Pugliese;

Considerato:

- che i lavori avranno inizio dalle ore 07.30 di Martedì 04/04/2017. per la durata di 4 giorni necessari per l'ultimazione dei lavori sulle strade di cui sopra, e comunque fino al termine degli stessi;

Ritenuto:

- opportuno adottare al fine di dare inizio ai lavori di manomissione del suolo pubblico per la realizzazione di tronchi fognari, per evidenti ragioni di sicurezza alla pubblica e privata incolumità, che per tale motivo si rende necessario chiudere provvisoriamente la circolazione stradale sulla predetta strada;

Visto:

- il D. Lgs. 285/1992 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- il decreto Comunale n. 02 del 02/01/2017;

ORDINA

per i motivi sopra esposti:

1. il divieto di transito su via Ionica-Lungomare, solo del tratto interessato, per tutte le categorie di veicoli a partire da Martedì 04 Aprile 2017, e fino al termine dei lavori, in occasione della manomissione del suolo pubblico per lavori di realizzazione tronchi fognari per conto dell'Acquedotto Pugliese;
2. La ditta interessata provvederà alla chiusura ed alla sicurezza, su disposizione della direzione dei lavori e del responsabile alla sicurezza del cantiere, e dovrà provvedere al transennamento delle zone interessate ed allestimento delle deviazioni secondo le norme vigenti e previste nel D. L.vo 30.04.1992 n. 285. Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
3. la ditta inoltre dovrà assicurare la costante manutenzione, restando unica responsabile per eventuali danni a terzi dipendenti da mancanze o inefficienze della segnaletica, esonerando il sottoscritto e il Comune da ogni e qualsiasi intervento manutentori e da ogni altra responsabilità.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3. Comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1043/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R 1199/1971, entro il 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE INFINE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Racale.
- Che sia inviata alla Stazione Carabinieri di Racale.
- Che sia notificata alla ditta esecutrice dei lavori.

Dalla residenza comunale, 03/04/2017



IL COMANDANTE
M.llo Magg. Corvaglia Franco